



Il Capogruppo



Consiglio Regionale della Puglia

Bari, 14/5/2025

Avv. Loredana Capone
Presidente del Consiglio
Regione Puglia

Sig.ri Consiglieri
Regione Puglia

PROGETTO DI LEGGE

“Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei cammini storici e degli itinerari culturali in Puglia”

RELAZIONE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

La presente proposta di legge mira a riconoscere, tutelare e valorizzare in modo organico i cammini storici e gli itinerari culturali che attraversano il territorio della Regione Puglia. In un'epoca in cui il turismo esperienziale e sostenibile si afferma come leva di rigenerazione territoriale, i cammini si rivelano strumenti strategici per collegare territori, trasmettere cultura, promuovere mobilità dolce e favorire la coesione sociale.

I cammini, intesi come percorsi a sviluppo lineare o ad anello, si configurano non solo come vie di pellegrinaggio o di percorrenza antica, ma come infrastrutture culturali che uniscono tradizioni, comunità e paesaggi. La Puglia, con le sue vie millenarie – dalla Via Francigena del Sud alla Via Appia, dal Cammino Materano ai tratturi – dispone di un patrimonio potenzialmente enorme, che tuttavia richiede un sistema unitario di riconoscimento e valorizzazione.

La legge fornisce una definizione chiara e ampia di cammino storico, fondata su criteri documentali, consuetudinari e culturali. Viene istituito un **Registro regionale dei cammini** per il riconoscimento ufficiale dei tracciati, affiancato da un **Catasto tecnico** aggiornabile, accessibile e integrato con i dati cartografici.

A sostegno della qualità dell'esperienza, viene introdotto il marchio **“Cammini di Puglia”**, associato a una **Carta dei Servizi** che stabilisce standard condivisi su accoglienza,



Il Capogruppo



Consiglio Regionale della Puglia

accessibilità, sostenibilità e sicurezza. Questo sistema di accreditamento non è solo promozionale, ma garantisce trasparenza e coerenza tra i percorsi e le strutture coinvolte.

La governance del sistema si fonda su due livelli distinti e complementari:

1. Il **Forum regionale dei cammini**, con funzioni di consultazione e indirizzo strategico. Rappresenta uno spazio permanente di dialogo tra Regione, enti locali, esperti e stakeholder, utile per l'elaborazione della Carta dei Servizi, il monitoraggio delle politiche e il confronto sulle priorità strategiche.
2. Le **reti territoriali di cammino**, costituite da soggetti pubblici e privati operanti a livello locale. Esse sono strumenti volontari, operativi e concreti, per la gestione condivisa dei percorsi, l'animazione culturale e la progettazione integrata nei territori.

La legge prevede inoltre l'adozione di un **Piano triennale dei cammini**, approvato dalla Giunta regionale, che individua obiettivi, azioni e risorse. Tale Piano diventa lo strumento di programmazione principale per orientare investimenti e interventi, anche in raccordo con le politiche su cultura, turismo, ambiente e mobilità dolce.

Un elemento innovativo è l'attenzione ai tratti privati: la legge prevede la possibilità, tramite accordi volontari e protocolli d'intesa, di includere porzioni di cammino su fondi agricoli o boschivi, a condizione che vi sia consenso del proprietario e garanzia di pubblica utilità.

La proposta di legge prevede un fondo dedicato da 1,5 milioni di euro annui, destinato a interventi infrastrutturali leggeri, digitalizzazione, formazione, promozione e sostegno alle reti. Le risorse possono essere integrate da fondi comunitari, nazionali e dal PNRR.

Infine, è prevista l'adozione di un regolamento attuativo entro 120 giorni dall'entrata in vigore, che definirà nel dettaglio procedure, standard tecnici, funzionamento degli strumenti previsti e clausole transitorie.

In conclusione, questa legge intende offrire alla Puglia un quadro normativo solido, partecipato e funzionale per costruire una rete viva di cammini, capace di raccontare la storia dei territori e, allo stesso tempo, generare nuove economie, accoglienza autentica e cittadinanza attiva.

Avv. Giacomo Conserva



Gruppo consiliare regionale



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

PROGETTO DI LEGGE

“Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei cammini storici e degli itinerari culturali in Puglia”

Articolo 1 – Finalità

La Regione Puglia riconosce nei cammini storici e negli itinerari culturali una risorsa strategica per la valorizzazione del proprio patrimonio identitario, paesaggistico, sociale e spirituale. Tali percorsi costituiscono un'eredità viva, radicata nel territorio e capace di connettere luoghi, comunità e memorie attraverso esperienze di viaggio consapevole e sostenibile. Attraverso la presente legge, la Regione intende promuovere un sistema organico di cammini che favorisca la rigenerazione dei borghi, la coesione tra le aree interne e costiere, la mobilità dolce e l'accessibilità dei luoghi meno noti. L'obiettivo è incentivare una fruizione attenta e partecipata dei territori, che coniughi il rispetto dell'ambiente con la trasmissione delle tradizioni e dei saperi locali, restituendo centralità alle persone e ai paesaggi della Puglia profonda.

Articolo 2 – Definizione e ambito di applicazione

Ai fini della presente legge, si intendono per cammini storici quegli itinerari a sviluppo lineare o ad anello che si snodano attraverso il territorio pugliese e che, per la loro origine, destinazione o funzione, rivestono un interesse culturale, storico, spirituale, ambientale o identitario. Tali percorsi si caratterizzano per l'essere stati, nel passato o nel presente, vie di pellegrinaggio, di scambio commerciale, di transumanza, di attraversamento militare o civile, oppure percorsi culturali legati a figure storiche, religiose o letterarie. Non rileva la denominazione turistica attuale del tracciato, quanto la sua riconducibilità a un impianto storico e territoriale documentabile. Per essere riconosciuto come tale, un cammino deve poter essere ricostruito, nella sua interezza o in parte, attraverso fonti storiche scritte, cartografie d'epoca, testimonianze orali codificate, segni materiali sul territorio o studi accreditati di carattere storico-antropologico. È ammesso anche il riconoscimento di percorsi che si siano consolidati per consuetudine d'uso, laddove la loro rilevanza sia suffragata da una funzione culturale, religiosa o sociale condivisa dalle comunità locali. I cammini possono essere fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altri mezzi non motorizzati. Devono attraversare in maniera significativa il territorio della Regione Puglia, anche nel caso in cui si estendano oltre i suoi confini, in forma interregionale o internazionale. Rientrano tra i cammini ammissibili anche quelli già riconosciuti da reti nazionali o europee, come l'Atlante



Gruppo consiliare regionale



Consiglio Regionale della Puglia

dei Cammini del Ministero del Turismo o gli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, nonché quelli iscritti o candidabili al Registro nazionale dei Cammini d'Italia o al patrimonio immateriale riconosciuto dall'UNESCO. La presente legge si applica altresì ai cammini urbani, ai percorsi connessi a siti UNESCO, ai tracciati integrati nei parchi naturali regionali o nelle aree protette, purché mantengano le caratteristiche di coerenza narrativa, continuità territoriale e fruizione pubblica non esclusiva.

Articolo 3 – Registro e Catasto regionale dei cammini

Per l'attuazione della presente legge è istituito presso la Regione Puglia il Registro regionale dei cammini storici, nel quale sono iscritti gli itinerari che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento attuativo. L'iscrizione comporta il riconoscimento del cammino come bene di interesse pubblico regionale e consente l'accesso agli strumenti di valorizzazione previsti dalla legge. È istituito altresì il Catasto tecnico dei cammini, che raccoglie le informazioni descrittive, cartografiche, digitali e operative relative ai percorsi riconosciuti. Il Registro e il Catasto sono gestiti dalla struttura regionale competente e sono aggiornati periodicamente, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali e degli organismi di consultazione previsti dalla presente legge.

Articolo 4 – Interventi e azioni della Regione

La Regione sostiene le azioni necessarie alla fruibilità, sicurezza e riconoscibilità dei cammini. Promuove la realizzazione della segnaletica ufficiale, la messa in sicurezza dei tratti pericolosi, il recupero di strutture da adibire a ospitalità leggera e la creazione di punti di sosta e informazione. Sono incoraggiati anche gli interventi di digitalizzazione, come la creazione di mappe interattive e app georeferenziate, e la formazione di figure professionali specializzate. La Regione può stipulare accordi con soggetti pubblici o privati per consentire il passaggio su fondi agricoli o silvo-pastorali, con garanzie di tutela reciproca e forme di incentivo o riconoscimento, ove compatibili con la normativa vigente.

Articolo 5 – Marchio “Cammini di Puglia” e Carta dei Servizi

È istituito il marchio “Cammini di Puglia”, che contraddistingue i percorsi iscritti nel Registro e le strutture e i servizi che rispettano i criteri qualitativi definiti dalla Regione. La Giunta regionale adotta una Carta dei Servizi dei Cammini, con il contributo del Forum regionale e il coinvolgimento degli operatori accreditati. La Carta definisce gli standard minimi in materia di accoglienza, fruizione, accessibilità, sostenibilità e informazione da garantire lungo gli itinerari e nelle strutture convenzionate. L'adesione al marchio è subordinata al rispetto della Carta dei Servizi ed è soggetta a controlli e verifiche periodiche.



Gruppo consiliare regionale



Consiglio Regionale della Puglia

Articolo 6 – Forum regionale dei cammini

È istituito il Forum regionale dei cammini, quale organismo di consultazione e indirizzo strategico, convocato e coordinato dalla struttura regionale competente. Il Forum è composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali coinvolti nei cammini, delle diocesi, dei GAL, delle associazioni riconosciute operanti nel settore e da esperti con comprovata esperienza. **Esso svolge funzioni propositive e consultive in relazione al Piano triennale dei cammini, all'elaborazione della Carta dei Servizi, alla promozione di buone pratiche e al monitoraggio dell'attuazione della presente legge.** Non svolge funzioni gestionali o operative.

Articolo 7 – Piano triennale dei cammini

La Giunta regionale approva, su proposta dell'assessorato competente, un Piano triennale dei cammini storici, quale strumento di programmazione e coordinamento delle azioni previste dalla presente legge. Il Piano definisce gli obiettivi generali e specifici, le priorità territoriali, le modalità di intervento, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la valutazione dell'impatto delle politiche attuate. Il documento ha carattere dinamico e può essere aggiornato annualmente. Costituisce il riferimento per l'attuazione dei progetti finanziati dalla Regione **nell'ambito della presente legge e può integrarsi con altri strumenti di programmazione regionale in materia di turismo, cultura, ambiente, sviluppo rurale e mobilità dolce.**

Articolo 8 – Reti territoriali di cammino

La Regione promuove la costituzione di reti territoriali di cammino, composte da enti pubblici, soggetti del terzo settore, operatori locali, GAL, parrocchie e altri attori presenti lungo i tracciati. Le reti possono operare su base comunale, intercomunale o tematica, e agiscono come strumenti volontari di coordinamento locale, finalizzati alla gestione condivisa dei percorsi, alla realizzazione di interventi di animazione territoriale e all'elaborazione di progetti integrati. Le reti non sostituiscono le competenze degli enti locali, ma si configurano come piattaforme di cooperazione coerenti con gli indirizzi regionali.

Articolo 9 – Promozione e cooperazione nazionale e internazionale

I cammini pugliesi sono promossi attraverso campagne di comunicazione, eventi culturali, materiali digitali e collaborazione con Pugliapromozione, ENIT e i canali istituzionali europei. È incentivata la partecipazione della Regione alle reti degli itinerari culturali del Consiglio



Gruppo consiliare regionale



Consiglio Regionale della Puglia

d'Europa, ai progetti nazionali del Ministero del Turismo e a forme di gemellaggio con altri cammini italiani o stranieri.

Articolo 10 – Risorse finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è istituito un Fondo, a valere sul Bilancio regionale, per i cammini storici, con una dotazione annua iniziale pari a 1.500.000 euro, destinata a infrastrutture leggere, comunicazione, formazione, digitalizzazione, progettazione locale e attività culturali. Il fondo potrà essere incrementato mediante risorse statali, comunitarie, PNRR o partnership pubblico-private.

Articolo 11 – Regolamento attuativo

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, con deliberazione, il regolamento attuativo che disciplina le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Il regolamento definisce in particolare: i criteri tecnici e procedurali per l'iscrizione dei cammini nel Registro regionale e per l'aggiornamento del Catasto; le caratteristiche minime dei tracciati, la segnaletica ufficiale e i requisiti di sicurezza; i contenuti e gli standard della Carta dei Servizi; le condizioni per l'ottenimento, l'utilizzo e l'eventuale revoca del marchio "Cammini di Puglia"; la composizione e il funzionamento del Forum regionale dei cammini; le modalità di riconoscimento delle reti territoriali di cammino; le procedure per la collaborazione con soggetti privati, nei casi di attraversamento di fondi agricoli o boschivi.

Fino all'adozione del regolamento, la legge può essere attuata sulla base di indirizzi provvisori adottati dalla Giunta, nel rispetto dei principi stabiliti.

I Consiglieri regionali

Giacomo Conserva

Napoleone Cera

Gianfranco De Blasi

Fabio Romito

Joseph Splendido